

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta e approvazione:

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 — secondo e terzo comma — della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonchè modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 » (1482) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Provvedimenti relativi al personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1483) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1484) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 660, 662, 663 e <i>passim</i>
AVEZZANO COMES . . . . .	662
CENGARLE, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile . . . . .	664
CROLLALANZA . . . . .	663
MADERCHI . . . . .	662

PREMOLI . . . . .	Pag. 663
SANTALCO, relatore alla Commissione . . . . .	660, 663
ZACCARI . . . . .	663

La seduta ha inizio alle ore 12.

C E B R E L L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione congiunta e approvazione dei disegni di legge:

« Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 — secondo e terzo comma — della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonchè modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 » (1482) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Provvedimenti relativi al personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferro-

**vie dello Stato » (1483)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« **Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1484)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 — secondo e terzo comma — della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 », già approvato dalla Camera dei deputati; « Provvedimenti relativi al personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati; e « Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

I richiesti pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione sono favorevoli. Soltanto per quanto riguarda il disegno di legge n. 1483 la 5<sup>a</sup> Commissione si è fatta portatrice di alcune osservazioni del Tesoro, peraltro non rilevanti ai fini dei nostri lavori.

Data l'identità della materia, la discussione generale dei tre provvedimenti verrà effettuata congiuntamente. Unico relatore è il senatore Santalco, che prego di voler riferire alla Commissione.

**SANTALCO**, *relatore alla Commissione.* I provvedimenti in discussione, che interessano la categoria dei ferrovieri, costituiscono parte delle due piattaforme rivendicative da tempo presentate dai sindacati al Governo per predisporre i relativi disegni di legge: quelli appunto oggi al nostro esame, che già sono stati approvati dalla Camera dei deputati.

Il primo di essi, il disegno di legge n. 1482, ha lo scopo di confermare la validità dei criteri applicativi, utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in esecuzione ai commi secondo e terzo dell'articolo 16 del-

la legge n. 40 del 1967. I criteri seguiti dalla Azienda per inquadrare nelle qualifiche di concetto i dipendenti, rivestenti le qualifiche indicate nel predetto articolo e in possesso di determinati requisiti, non sono stati condivisi dalla Corte dei conti in sede di controllo. Il controllo della Corte dei conti è per la Azienda delle ferrovie dello Stato, come è noto, successivo e non preventivo, per cui la ricusazione dei provvedimenti porterebbe gravi conseguenze negative sulla funzionalità dei servizi. Di qui la necessità del presente disegno di legge, composto di otto articoli, che raccomando per l'approvazione alla Commissione.

Il secondo provvedimento, n. 1483, ha lo scopo di sanare alcune situazioni, derivanti dall'applicazione dei decreti delegati presidenziali n. 1077 e 1079 del 1970, che la pratica attuazione dei provvedimenti stessi ha dimostrato non rispondenti adeguatamente agli scopi che il legislatore si era prefisso di raggiungere.

Si tratta in pratica di completare il riassetto del personale delle ferrovie dello Stato, tanto che negli ambienti dell'Azienda e delle organizzazioni sindacali questo provvedimento è conosciuto come « coda del riassetto ».

D'altra parte la molteplicità delle situazioni che si manifestano nell'ambito delle varietà delle qualifiche del personale ferroviario (circa 180) comporta inevitabilmente un aggiustamento postumo della norma generale al fine di sanare tutte le situazioni anomale che vengono in luce soltanto a seguito dell'applicazione di disposizioni innovative, come sono quelle contenute nei citati decreti del Presidente della Repubblica. Ma non solo dalla molteplicità e dalla varietà delle situazioni personali derivano tali anomalie; esse possono provenire anche dalla complessità della procedura di alcuni istituti, procedura la cui attuazione non consente — a volte — di raggiungere il fine cui la norma è rivolta. È questo il caso della decorrenza delle promozioni subordinate ad un periodo di esperimento pratico, il cui inizio è spesso ritardato dalla effettuazione degli scrutini normali. Ciò determina una disparità di trattamento fra promossi per merito e promossi per concorso interno, che è necessario evita-

re. A ciò si provvede con la soppressione del quarto comma dell'articolo 74 del predetto decreto n. 1077. Più evidenti disparità di trattamento si sono verificate in sede di inquadramento o di passaggio da una ad altra qualifica o categoria di personale.

Alla eliminazione delle conseguenze negative derivanti dalla imperfetta formulazione delle norme si provvede con il disegno di legge in questione. I motivi sono ampiamente illustrati, articolo per articolo, nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Peraltro nemmeno le modificazioni proposte dal Governo risolvono integralmente tutti i casi in cui le norme dei decreti presidenziali n. 1077 e 1079 non hanno raggiunto le finalità volute dal legislatore, per cui su richiesta delle organizzazioni sindacali alla Camera dei deputati sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti, preventivamente accolti dallo stesso Governo. Gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati riguardano:

a) modifica dell'articolo 5 per consentire la conservazione dell'anzianità ai tecnici di radiologia;

b) aggiunta di un comma allo stesso articolo 5, modificato come sopra, per consentire agli infermieri di essere inquadrati a decorrere dal 1º gennaio 1971;

c) inserimento nell'ultimo comma dell'articolo 8 del disegno di legge di una norma che riconosce anche ai cantonieri, vincitori del concorso del 1963, la valutazione del servizio svolto come assuntore;

d) aggiunta dopo l'ultimo comma dell'articolo 8, come sopra modificato, di una norma che attribuisce ai vincitori dei concorsi interni autorizzati in via di svolgimento, o ancora da svolgere, indicati nell'ultimo comma dell'articolo 111 del decreto presidenziale n. 1077 del 1970, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza, rivestita, alla data della deliberazione di nomina nella nuova qualifica;

e) aggiunta all'articolo 9 di una norma che consente ai manovratori, vincitori del concorso del 1967, il mantenimento dei parametri di stipendio loro attribuiti dal decreto

presidenziale n. 1079 del 1970, parametri che lo stesso articolo 9 modifica;

f) aggiunta all'articolo 10 di una disposizione che consente la ricostruzione degli stipendi nei confronti dei sottocapi tecnici assunti anteriormente al 1972 e degli aiutanti operai e aiutanti operai *ad personam*.

Il testo che ci è stato trasmesso risulta quindi modificato rispetto a quello presentato dal Governo. Come si può notare leggendo l'articolato del disegno di legge, si tratta di una congerie di norme tendenti a regolarizzare determinate situazioni, che a seguito dell'applicazione dei più volte citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 1077 e 1079 è apparso urgente sanare. Non avrei in proposito null'altro da aggiungere, se non pregare la Commissione di voler approvare il provvedimento.

L'ultimo è il disegno di legge n. 1484, che ha lo scopo di eliminare la diversità di trattamento che attualmente si verifica, agli effetti della liquidazione della pensione, fra le categorie del personale degli uffici e le categorie del personale dell'esercizio. Per queste ultime categorie la normativa vigente, al fine di ridurre gli effetti sfavorevoli che derivano al personale ferroviario dal collocamento a riposo dopo 37 anni di servizio in luogo dei 40 anni richiesti per gli altri dipendenti dello Stato, ha previsto un aumento di valutazione del servizio effettivo, nonché l'inclusione, nelle voci che formano la base pensionabile, di una somma che in misura percentuale rappresenta il totale delle indennità speciali percepite da particolari categorie. Poichè la pensionabilità di tali competenze riguarda solo una esigua minoranza del personale ferroviario, con il disegno di legge in questione, considerato che ormai tutto il personale è soggetto alle comuni responsabilità e ai generali disagi propri del servizio ferroviario (residenza, reperimento, riposi condizionati alle esigenze di servizio, trasferte, sopralluoghi lavori, incidenti, calamità eccetera), si è ritenuto necessario eliminare la disparità di trattamento ed estendere a tutto il personale ferroviario il beneficio della pensionabilità di parte delle competenze accessorie in base allo stesso principio che, a suo tempo, giusti-

8ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1974)

ficò la concessione del beneficio ad alcune categorie del personale dell'esercizio.

È da rilevare che il beneficio non è concesso gratuitamente e quindi non è a carico completo del bilancio aziendale; infatti il personale che verrà assunto, in base alla nuova normativa, sarà assoggettato alle trattenute comuni anche sulle voci che sono state rese pensionabili, mentre il personale attualmente in servizio può riscattare per intero o parzialmente il periodo antecedente non coperto da contribuzione. Analogo beneficio viene esteso — e questo è importante — al personale già in quiescenza, previo peraltro il riscatto con trattenuta dell'uno per cento sulla pensione. In definitiva, viene realizzato un miglioramento della pensione del 10 per cento sull'80 per cento, ossia dell'8 per cento.

Sono questi i criteri informativi del provvedimento, per il quale, come per i due precedenti, chiedo la approvazione degli onorevoli colleghi.

Scusandomi per la sinteticità della mia relazione, mi sia consentito sottolineare come il Parlamento abbia con celerità posto mano all'esame di questi disegni di legge, nell'interesse di una categoria benemerita qual è quella dei ferrovieri.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore per la chiara esposizione. Come ho già avuto occasione di avvertire prima, data l'urgenza e in considerazione dell'affinità della materia, penso che possa svolgersi contemporaneamente sui tre provvedimenti la discussione generale, che pertanto dichiaro aperta.

**M A D E R C H I .** Sono d'accordo che la discussione generale si svolga sui tre provvedimenti insieme, perchè, come già è stato messo in rilievo dal collega Santalco, questi tre provvedimenti costituiscono una parte della piattaforma rivendicativa della categoria dei ferrovieri, ed è giusto che la discussione si svolga contemporaneamente. Sono pervenuti a noi quasi simultaneamente, ed è giusto che li affrontiamo e licenziamo contestualmente.

Noi siamo favorevoli ai tre provvedimenti, e siamo lieti di potere contribuire con gli altri colleghi a superare il momento di diffi-

coltà che si era venuto a manifestare in conseguenza delle lungaggini che si erano fraposte alla approvazione di questi provvedimenti, concordati da lungo tempo con la categoria interessata e che il governo si era impegnato a presentare al Parlamento nel più breve tempo possibile. Siamo contenti di poter dare un contributo che possa valere a recuperare il troppo tempo che è stato perduto, e ci permettiamo, senza entrare nel merito dei provvedimenti — non è assolutamente il caso — di richiamare l'attenzione del Governo su quanto stava per accadere: con la nostra buona volontà abbiamo evitato uno sciopero della categoria di cui trattasi che avrebbe investito tutta la rete ferroviaria con conseguenze notevolmente negative sulla situazione generale, e vorremmo richiamare la responsabilità del Governo sul fatto che a nostro parere non si deve ripetere più una situazione di tale genere. Gli impegni assunti devono essere mantenuti, senza obbligare le categorie ad entrare in agitazione e a minacciare nuove azioni per ottenere il rispetto di quanto già concordato. Io credo che sia doveroso dare atto, a tutta la Commissione e alla Presidenza, della volontà di fare il possibile per evitare incresciose conseguenze, ed alla categoria dei ferrovieri di avere dimostrato di possedere un elevato senso di responsabilità. Ma proprio per questo penso che i provvedimenti che dovranno ancora essere approvati, e che costituiscono il completamento della piattaforma, non possono attendere ulteriormente. Devono essere sollecitati dal Governo, devono essere seguiti, devono essere portati alla nostra approvazione nel più breve tempo possibile. In questo spirito penso di poter dare, a nome del Gruppo comunista, il voto favorevole a questi provvedimenti, auspicando che l'azione del Governo nella direzione da me richiesta, possa essere finalmente realizzata dopo il tanto tempo che si è perduto, dopo i tanti ritardi che sono stati frapposti, le tante remore che sono state create all'accoglimento completo delle esigenze di questa categoria.

**A V E Z Z A N O C O M E S .** Prendo la parola per esprimere il nostro parere favorevole ai tre disegni di legge e per ribadire —

8ª COMMISSIONE

42º RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1974)

ricollegandomi a quello che incidentalmente dissi ieri, anche se non era pertinente con la discussione che stavamo facendo — che ogni volta che si prendono degli impegni bisogna mantenerli. Questo è un principio cui il Governo deve attenersi, altrimenti espone inutilmente se stesso e il Parlamento. Per tali motivi, onorevole Sottosegretario, noi abbiamo avuto discussioni altre volte in questo senso. Sono stati presi degli impegni, e vanno rispettati. Noi dobbiamo questa volta al senso di responsabilità dei lavoratori se abbiamo evitato una agitazione che poteva, nel momento attuale, suonare molto male. Quello che noi chiediamo — ribadisco quello che ha detto il collega Maderchi — è che se si promette si deve mantenere. Altrimenti non si prometta!

**P R E M O L I .** Gli argomenti, praticamente, sono stati già trattati dai colleghi Maderchi e Avezzano Comes. Sono d'accordo che è indecente prendere impegni se non si deve mantenerli. Questo rende nientaffatto credibile un Governo. Approvo quindi i provvedimenti, ed esprimo, a nome del mio Gruppo, il senso di gratitudine verso la famiglia dei ferrovieri che, liberandoci da questo incubo di uno sciopero che sarebbe stato paralizzante, ha consentito veramente a noi oggi di venire incontro e di riprendere in esame ed in considerazione i disegni di legge che oggi ci accingiamo ad approvare; e speriamo che sollecitamente possiamo esaminare tutte le altre che verranno proposte alla nostra attenzione sulla materia.

**Z A C C A R I .** Telegraficamente anche io desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana ai provvedimenti che oggi stiamo esaminando, esprimendo l'augurio che si possano esaminare nella nostra Commissione anche gli ultimi due provvedimenti che sono stati già preannunciati, in modo che effettivamente tutta la materia che è stata oggetto di impegni del governo, possa essere completamente esaurita.

Quindi rinnovo il voto pienamente favorevole del gruppo della Democrazia cristiana a questi provvedimenti al nostro esame.

**C R O L L A L A N Z A .** A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale mi associo alle considerazioni già espresse dai colleghi che mi hanno preceduto, e quindi annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo. Assicuro che da parte delle nostre organizzazioni sindacali si continuerà a sostenere i legittimi interessi della categoria dei ferrovieri.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio tutti gli intervenuti. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**S A N T A L C O , relatore alla Commissione.** Per parte mia vorrei solo aggiungere questo. In definitiva il Governo ha presentato tutta una serie di provvedimenti che riguardano i ferrovieri, e vorrei ricordare ai colleghi che alcuni di questi provvedimenti sono stati approvati da noi qualche mese fa (di qualcuno io sono stato il relatore). Abbiamo avuto ad esempio un provvedimento all'ordine del giorno in sede redigente, il cui esame, a causa della crisi del Governo, non si è potuto completare; successivamente è stato da noi approvato in sede deliberante. Alcuni provvedimenti sono stati quindi già approvati dal Senato, e giacciono alla Camera. Ritengo pertanto di potere affermare che il Governo, tranne gli ultimi due o tre che sono stati presentati in questi giorni, aveva da tempo portato all'esame delle Camere un folto gruppo di disegni di legge. Non credo quindi che si possano muovere rilievi al Governo. Ritengo invece di dovere ringraziare il senatore Cengarle il quale, come rappresentante del Governo, in questi giorni ha fatto la spola tra Camera e Senato, ha riunito più volte i rappresentanti sindacali, ha cercato di dirimere tutte le questioni che erano alla base dello sciopero che i ferrovieri avevano indetto.

Devo dare atto al senso di responsabilità — è doveroso da parte mia — delle organizzazioni sindacali: le organizzazioni sindacali dei ferrovieri hanno una antica e gloriosa tradizione; essi hanno, nei momenti più difficili che ha attraversato il Paese, dimostrato grande senso di responsabilità. Mai le orga-

nizzazioni sindacali dei ferrovieri hanno indetto scioperi che siano andati oltre le 24 ore; i ferrovieri, che avrebbero potuto, in qualsiasi momento, bloccare la Nazione, paralizzare le attività e l'economia del Paese, hanno avuto sempre il senso della misura.

Ricordo il tempo in cui i ferrovieri facevano la fame, ma mai hanno abusato dell'arma dello sciopero. Devo darne atto in questa sede. Quando abbiamo assistito ed assistiamo a scioperi a tempo indeterminato di altre categorie di lavoratori, che forse stavano e stanno meglio dei ferrovieri, dobbiamo affermare che i ferrovieri hanno innato il senso del dovere e della responsabilità. Ed è per questo che sono contento di avere contribuito, per la mia modesta parte, alla approvazione di provvedimenti a favore di una categoria che tanto merita. Mi auguro che la prossima settimana si possa affrontare l'esame degli altri due provvedimenti che sono stati già approvati dalla Camera dei deputati.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. A nome del Governo anzitutto rivolgo un vivo ringraziamento al Presidente, al relatore, a tutti i componenti della 8<sup>a</sup> Commissione, per la prontezza e la sensibilità che hanno dimostrato, non solo nel recepire questi provvedimenti, ma nel pervenire alla loro approvazione.

Non ho bisogno di prendere le difese dell'operato del Governo, anche perchè, in questi ultimi tempi, per adoperare un termine ferroviario, direi che abbiamo corso come dei rapidi, nel senso che due di questi tre disegni di legge sono stati presentati nello scorso novembre. Quindi il pervenire nel mese di gennaio — sia pure l'ultimo giorno — alla loro approvazione, dimostra che abbiamo dovuto correre rapidamente da un ramo all'altro del Parlamento, e soprattutto anche nelle Commissioni che devono esprimere i loro pareri. Vi sono dei ritardi, e io sono qui a dare conto di ritardi che si sono verificati, specie per quanto riguarda un provvedimento, quello che interessa l'unificazione dei regimi contributivo e pensionistico, in quanto tale disegno di legge aveva trovato perplessità in alcuni settori del Parlamento perchè, nei

confronti dei pensionati delle ferrovie, si adotta un trattamento diverso rispetto a quello degli altri dipendenti dello Stato. Ma è tradizione che ad ogni azione, ad ogni conquista che i ferrovieri riescono a conseguire, si tenga conto anche dei pensionati. Ed è sotto questo aspetto che, d'accordo con le stesse organizzazioni sindacali, abbiamo sostenuto questa necessità, e abbiamo dovuto superare anche le perplessità ed i dinieghi che pervenivano in particolare da parte del Tesoro, per giungere all'approvazione del disegno di legge sull'unificazione dei regimi contributivo e pensionistico.

Quindi, se vi sono stati dei ritardi, vanno ricercati in modo particolare per quel provvedimento che ieri è stato approvato alla Camera, e che mi auguro la prossima settimana possa essere approvato anche qui, al Senato. E qualche ritardo è derivato per l'onere di 267 miliardi, che si sono dovuti ricercare in determinati capitoli del bilancio, non senza difficoltà, non senza perplessità, non senza a volte anche delle legittime opposizioni.

Detto questo, mi associo alla considerazione unanimemente fatta dal Senato circa una presa di posizione delle organizzazioni sindacali e dei ferrovieri, dovuta a ritardi che non possono certo imputarsi al Parlamento, bensì a obiettive difficoltà registrate nel reperimento dei fondi. Desidero esprimere il compiacimento mio e del Governo per l'accordo che ieri è stato possibile raggiungere presso il Ministero dei trasporti, grazie proprio a quel senso di responsabilità che sempre ha contraddistinto la categoria dei ferrovieri (che ha saputo attendere più di altre e che ha notevoli problemi in ordine all'organico, all'atipicità del servizio) dando così ancora una volta prova di sensibilità rispetto alla delicata situazione del Paese. Nel rinnovare il ringraziamento alla Commissione, prendo atto della possibilità che la prossima settimana i due provvedimenti approvati ieri dalla Camera dei deputati — in particolare il disegno di legge sugli assegni pensionabili — vengano approvati anche dal Senato. Sarà un'ulteriore dimostrazione di una sensibilità che mai è venuta meno al Parlamento nei confronti delle necessità della categoria dei ferrovieri.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 1482:

**Art. 1.**

Tra i destinatari dell'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, previsto dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, sono compresi anche gli applicati principali stenodattilografi e gli applicati stenodattilografi.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, deve essere inquadrato nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella posseduta nel gruppo esecutivo di provenienza alla data di adozione dei relativi provvedimenti d'inquadramento, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 — all'atto in cui, verificatesi la necessaria disponibilità organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro confronti — è data facoltà di chiedere il rinvio dell'inquadramento stesso ad una data successiva al verificarsi di detta disponibilità organica.

In tal caso, qualora il personale abbia ottenuto nel frattempo promozioni nel gruppo esecutivo di appartenenza, l'inquadramento è deliberato, a domanda, nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella da ultimo conseguita nel gruppo esecutivo, con decorrenza coincidente con la data di acquisizione della nuova qualifica.

*(È approvato).*

**Art. 4.**

L'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori non comporta la conservazio-

ne dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza.

*(È approvato).*

**Art. 5.**

I dipendenti che dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultano passati nel gruppo di concetto quali vincitori di concorso pubblico o di concorso interno per qualifiche del personale di concetto sono esentati dall'esame di idoneità, previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge stessa.

*(È approvato).*

**Art. 6.**

Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, dai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche dei coadiutori, prescindendo, ai fini dell'utilizzazione delle vacanze, dalla qualifica rivestita da questi ultimi.

Gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, al 31 dicembre 1967 sono disposti con decorrenza 1° gennaio 1968.

A partire dal 1° gennaio 1968, gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi nel primo semestre di ciascun anno sono disposti con decorrenza coincidente con quella della relativa vacanza, mentre gli inquadramenti connessi con le vacanze del secondo semestre sono disposti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

*(È approvato).*

**Art. 7.**

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nel gruppo esecutivo degli uffici ai sensi dell'articolo 14 della legge stessa sono ammessi, a domanda, da prodursi entro 60 giorni dalla data di partecipazione del relativo provvedimento, all'inquadramen-

to nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, purchè alla predetta data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultino in possesso del requisito di utilizzazione previsto dall'articolo 16, secondo comma, della medesima legge.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

I precedenti articoli hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

*(È approvato).*

#### Art. 9.

La data 1º gennaio 1971 indicata nell'articolo 5 della legge 20 ottobre 1971, n. 880, è sostituita con la data 1º luglio 1970.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo ora all'esame degli articoli del successivo disegno di legge, il n. 1483, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

« L'articolo 74 — comma quarto — è soppresso ».

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ».

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonché per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971 ».

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dai seguenti:

« Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento.

Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente ».

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Il quindicesimo comma, seconda parte, dell'articolo 111 del decreto del Presidente

8ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1974)

della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

« Agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia ».

Il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

« Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva *ad personam* le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli ».

(È approvato).

## Art. 6.

Dopo il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è inserito il seguente comma:

« Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutata l'anzianità maturata in quest'ultima qualifica ».

(È approvato).

## Art. 7.

Il quadro n. 6 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è integrato come segue:

## Personale dell'esercizio

QUALIFICA	PROMOZIONI PER			
	Merito comparativo		Concorso interno per esame	
	Alle qualifiche	Anzianità minima	Alle qualifiche	Anzianità minima
<b>STAZIONI</b> <i>Omissis</i>				
Manovratore . . . . .	Primo manovratore (9)	3	Assistente stazione (27)	5
Deviatore . . . . .	Primo deviatore (9)	3	Gestore (27)	5
Ausiliario stazione . .	Manovratore (21) (23)	3	Assistente stazione (22)	8
	Deviatore (21) (23)	3	Gestore (22)	8
<b>TRENI</b> <i>Omissis</i>				
Assistente viaggiante .	—	—	Conduttore (24) (25)	3
Ausiliario viaggiante .	Assistente viaggiante (14) (25) (26)	3	Conduttore (25) (27)	8
<b>MANOVALANZA</b> <i>Omissis</i>				
Manovale specializzato.	Capo squadra manovali (18)	5	Operaio qualificato (18)	3
	Autista (19) (28)	5	Aiuto macchinista (18)	5
Ausiliario di magazzino	Capo squadra manovali (18)	5	Macchinista TM (18)	3

## NORME

*Omissis*

22) Complessivamente dieci anni di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di ausiliario di stazione o di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

*Omissis*

24) Oppure con otto anni complessivi nelle qualifiche di assistente viaggiante e ausiliario viaggiante.

25) Si prescinde dal requisito dell'anzianità per coloro che provengono dalla soppressa qualifica di frenatore.

26) Oppure con quattro anni complessivi di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

27) Complessivamente dieci anni di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

28) Complessivamente nelle qualifiche di manovale e manovale specializzato.

(*E approvato*).

## Art. 8.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe è attribuito al compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica stessa.

Nei casi di promozione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonchè nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno a qualifica di carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza.

Qualora la promozione venga conferita prima del conseguimento nella qualifica di provenienza della più elevata classe di stipendio per essa prevista, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario nella stessa qualifica di provenienza per conseguire detta classe di stipendio spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella più elevata che sarebbe stata attribuita nella qualifica di provenienza.

Il disposto di cui ai precedenti commi secondo e terzo si applica anche ai vincitori di concorsi pubblici a qualifiche di carriera superiore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provenienti da altri gruppi di personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni dello Stato.

Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, è attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore a quello già in godimento. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza.

Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli articoli 8 e 48 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore a quello in godimento. Per la eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente.

8ª COMMISSIONE

42º RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1974)

Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, ai manovali vincitori dei concorsi di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1963, n. 417, 25 agosto 1967, n. 14292, 28 novembre 1967, n. 18912, ed ai cantonieri vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, il servizio svolto nella posizione di assuntore è valutato con i criteri previsti dall'articolo 22 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto.

Ai vincitori dei concorsi interni già autorizzati, ancora in via di svolgimento o da svolgere, di cui all'articolo 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1970, n. 1077, è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza, rivestita alla data delle deliberazioni di nomina nella nuova qualifica ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Al quadro II — Sezione C — della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono apportate le seguenti modifiche:

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970
Macchinista TM . . . . .	190	5	1.396.500
	154		1.131.900
Aiuto macchinista TM . . . . .	156	5	1.146.600
	131		962.850
Manovale specializzato e ausiliario di magazzino . . .	155	5	1.139.250
	131		962.850
Manovratore . . . . .	170	5	1.249.500
	128		940.800
Deviatore . . . . .	165	—	1.212.750
Primo manovratore . . . . .	176	—	1.293.600

Ai vincitori del concorso per manovratore di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, è attribuito il parametro 145 dopo due anni di permanenza nella qualifica di manovratore ed il parametro 170 dopo cinque anni complessivi di anzianità nella qualifica stessa.

(È approvato).

#### Art. 10.

L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato come segue:

« 10) da operaio qualificato ad operaio specializzato, ad aiuto macchinista o macchinista TM;

- 37) da manovale a deviatore;  
 38) da carbonaio a motorista;  
 39) da manovale ad assistente di stazione.

La nota in calce all'allegato è integrata con il passaggio di cui al numero 39 ».

Ai soli fini della ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il servizio prestato con la qualifica di sottocapo tecnico dal personale pervenuto a tale qualifica anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, è equiparato al servizio prestato con la qualifica di capo tecnico. Agli stessi fini, il servizio svolto con le qualifiche di aiutante operaio e aiutante operaio *ad personam* è equiparato, per il periodo eccedente tre anni, al servizio reso con la qualifica di operaio qualificato.

(È approvato).

#### Art. 11.

Si considerano avvenuti ad ogni effetto per misura amministrativa i provvedimenti di decadenza dall'impiego adottati nei confronti del personale di assuntoria inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, che, trovandosi all'atto dell'inquadramento su impianti non classificati, non abbia raggiunto il posto di organico loro assegnato.

(È approvato).

#### Art. 12.

L'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Le piante organiche delle tre categorie del personale ferroviario sono stabilite dalla legge. Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provvederà con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alla ripartizione tra le diverse qualifiche di cia-

scuna categoria, nonchè alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima è di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge ».

(È approvato).

#### Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1970. Le disposizioni stesse si applicano anche in sede di ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(È approvato).

#### Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 113, 116, 1011, 1015 e 1018 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli dell'ultimo disegno di legge, il n. 1484, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al Fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall'articolo 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni è stabilita in misura pari al

6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilità, nonchè degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione.

In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.

*(È approvato).*

### Art. 2.

Per determinare la misura del trattamento di quiescenza del personale di cui al precedente articolo 1, si considera, quale base pensionabile, la somma dell'ultimo stipendio e degli altri assegni integralmente pensionabili, aumentata di un decimo.

Tale aumento è attribuito:

*a)* per intero, qualora la durata del servizio utile a pensione sia uguale al periodo in cui gli emolumenti percepiti sono stati sottoposti a trattenuta non inferiore al 6,60 per cento;

*b)* per una quota proporzionale in caso diverso.

Ai fini di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, si trascurano gli anni di servizio eccedenti il numero di quelli necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima.

*(È approvato).*

### Art. 3.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, ai fini dell'aumento della base pensionabile, previsto dal precedente articolo 2, di essere assoggettati al pagamento della ritenuta indicata dai commi quinto e successivi del presente articolo, per tutto o parte del periodo di servizio ferroviario di ruolo anteriormente prestato, che risulti coperto da contribuzione inferiore al 6,60 per cento nonchè di quello ferroviario non di ruolo, per il quale sia già intervenuto il provvedimento di riconoscimento ai fini di pensione.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e

deve contenere l'indicazione della durata del servizio per il quale si chiede l'assoggettamento a trattenuta; in mancanza di tale indicazione, la richiesta si intende riferita all'intero periodo.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo, per qualunque motivo, prima della scadenza di detto termine, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa, da chi vi abbia interesse.

I dipendenti indicati dal primo comma del presente articolo possono chiedere, altresì, con la osservanza dei termini previsti dai commi secondo e terzo, l'assoggettamento a trattenuta, anche per i servizi ferroviari non di ruolo, validamente richiesti, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di approvazione.

La ritenuta di cui al presente articolo è calcolata, per ogni anno da valutare, nella misura dello 0,60 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo spettante al 1° luglio 1970 ed è dovuta per intero quando la durata complessiva del periodo da valutare non supera i 12 anni; è ridotta alla metà per il periodo eccedente e fino a 24 anni; è ridotta ad un terzo per il periodo eccedente il 24° anno.

L'assoggettamento a ritenuta è, altresì, accordato per il servizio ferroviario non di ruolo, per il quale non è stata ancora validamente prodotta la domanda di riscatto ai fini di pensione. In tal caso la richiesta deve essere avanzata, a pena di decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, osservando, ove occorra, il disposto del terzo comma del presente articolo. La ritenuta sarà calcolata sulla base dello stipendio spettante alla data della domanda di riscatto del servizio ferroviario non di ruolo ai fini di pensione, adottando i criteri di riduzione previsti al quinto comma con distinto riferimento al solo periodo non di ruolo.

L'assoggettamento a ritenuta previsto dai precedenti commi 4 e 6 non è consentito per durate diverse da quelle riscattate ai fini di pensione.

La somma globale dovuta dal dipendente sarà trattenuta ratealmente sulle competenze

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (31 gennaio 1974)

di attività di servizio per un periodo la cui durata non può essere superiore alla metà, e comunque non inferiore ad un quarto, del periodo valutato.

Le quote non versate all'atto della cessazione dal servizio saranno recuperate in unica soluzione sulla indennità di buonuscita dovuta al dipendente o ai superstiti, salvo che gli interessati non chiedano che le quote stesse vengano trasferite sulla pensione.

Nel caso di pensioni indirette e di reversibilità le rate di contributo non ancora versate alla morte del dipendente o del pensionato saranno ridotte proporzionalmente alle quote di reversibilità.

(È approvato).

#### Art. 4.

I dipendenti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di pensione, ovvero i loro aventi causa, possono chiedere, con le norme previste dal secondo comma del precedente articolo, ai fini della riforma della pensione in godimento, di essere assoggettati alla ritenuta dello 0,60 per cento della pensione annua lorda in godimento, per il servizio ferroviario prestato con qualifiche del personale dei treni e di macchina, già valutato in pensione ma non anche ai fini delle competenze accessorie. La somma dovuta per la predetta ritenuta sarà recuperata ratealmente sulla pensione per una durata pari ad un quarto del periodo valutato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate del 7,50 per cento con effetto dalla data medesima e sino ad una nuova riliquidazione in base a provvedimenti legislativi a carattere generale.

Con la stessa decorrenza e per la stessa durata, i trattamenti così maggiorati sono sottoposti ad una trattenuta pari all'1 per cento della sola pensione.

Per il personale che all'atto del collocamento a riposo rivestiva qualifiche non comprese tra quelle del personale dei treni e di macchina, la ritenuta di cui al precedente comma non può, in ogni caso, essere praticata per un periodo superiore a sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il presente articolo si applica anche alle pensioni riformate ai sensi del precedente articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per provvedere alla spesa derivante al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutata per l'anno finanziario 1974 in lire 27.225 milioni, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda stessa una sovvenzione di pari importo.

Al predetto onere di lire 27.225 milioni si farà fronte, per lire 21.860 milioni e per lire 5.365 milioni, con corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli nn. 2966 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,45.*